

# Super Ace 2021 anche come credito d'imposta

La maggiore appetibilità della Super Ace 2021, rispetto all'Ace "ordinaria", discende non soltanto dal ben **più elevato coefficiente di remunerazione** della variazione in aumento del capitale proprio (15% contro 1,3%), ma anche dalla possibilità di fruire dell'agevolazione, in alternativa alle modalità "ordinarie", nella forma di un **credito di imposta** che può essere (art. 19 comma 6 del Dl. 73/2019):

- utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97;
- chiesto a rimborso;
- ceduto a terzi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (in questo caso, sia il primo che i successivi cessionari fruiscono del credito di imposta con le stesse modalità previste per l'originario beneficiario).

L'opzione per la fruizione della Super Ace 2021 nella forma di credito di imposta compensabile senza limiti, rimborsabile o cedibile, deve essere esercitata mediante **presentazione all'Agenzia delle Entrate** di apposita comunicazione.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del Dl. 73/2021, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione (nonché le modalità attuative per la cessione del credito) saranno approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl. 73/2021.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 19 del Dl. 73/2021, il credito di imposta è utilizzabile già a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica un incremento rilevante del capitale proprio, fermo restando che deve venire previamente presentata l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

In particolare, fermo restando la previa presentazione della predetta comunicazione, il credito di imposta è utilizzabile a partire dal giorno successivo:

- del versamento del conferimento in denaro;
- della definitiva rinuncia da parte del socio al credito vantato verso la società (o del suo utilizzo in compensazione con il debito da sottoscrizione delle azioni o quote);
- della delibera assembleare che destina a riserva, in tutto o in parte, l'utile dell'esercizio.

Se, a causa di eventi rilevanti successivi, la variazione in aumento del capitale proprio diviene inferiore di quella riconducibile agli incrementi rilevanti sui quali è stato calcolato e fruito il credito di imposta, il credito di imposta deve essere restituito in proporzione a tale minore importo.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del Dl. 73/2021, il credito di imposta spettante a titolo di super Ace 2021 si determina applicando sugli incrementi rilevanti, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro, il coefficiente di remunerazione del 15% e le aliquote di imposta previste dagli artt. 11 (aliquote Irpef progressive per scaglioni) e 77 (aliquota Ires proporzionale del 24%) del Tuir.

Quanto precede implica che, nel caso di incrementi rilevanti per 1.000.000 di euro (cfr. circ. n. 21/2015, § 2.2):

- se il beneficiario è un soggetto Ires, il credito di imposta super Ace 2021 è pari a 36.000 euro ( $= 1.000.000 \times 15\% \times 24\%$ );
- se il beneficiario è un soggetto Irpef, il credito di imposta super Ace 2021 è pari a 63.475,50 euro [ $= 15\% \times (15.000 \times 23\% + 13.000 \times 27\% + 27.000 \times 38\% + 20.000 \times 41\% + 925.000 \times 43\%)$ ].

Oltre che utilizzabile in compensazione ex art. 17 del D.lgs

241/97 senza limiti, richiedibile a rimborso e cedibile a terzi con facoltà di ulteriori cessioni, il credito di imposta super Ace 2021 (comma 6 dell'art. 19 del Dl. 73/2021):

- non è produttivo di interessi;
- non concorre alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile Irap, né rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109 comma 5 del Tuir.

È inoltre previsto che “il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi”.

Ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'art. 19 del Dl. 73/2021, i soggetti che acquistano il credito di imposta dall'originario beneficiario della Super Ace 2021 (o che lo acquistano da altri che sono stati a loro volta cessionari del medesimo e non originari beneficiari dell'agevolazione) “rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore al credito ricevuto”.

Il principio è lo stesso che vale, nell'ambito dell'art. 121 del Dl. 34/2020, per le cessioni dei crediti di imposta corrispondenti alle detrazioni “edilizie”.

(MF/ms)

---

## **Aiuti Covid: modalità di pubblicazione entro l'1 gennaio 2022**

Tra le pieghe del cd. “Decreto Riaperture”, DL. 22 aprile 2021, n. 52, nel corso del percorso di conversione del decreto in legge, ha trovato spazio anche una misura che con le

riaperture non ha assolutamente nulla a che fare, ma che era più che auspicata per quanto, a parere di chi scrive, utile solo a rinviare un problema, invece che a risolverlo.

Ci riferiamo all'**obbligo di indicazione in nota integrativa**, o di pubblicazione su proprio sito internet, oppure – se sprovvisti – sui portali delle associazioni di categoria, delle **informazioni relative ai contributi o sussidi statali ricevuti nell'anno precedente**.

Tale obbligo, previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge 124/2017, come modificato dall'articolo 35 del decreto "Crescita", decreto-legge 34/2019, prevede che:

- le imprese che esercitano attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c. (sono quindi esclusi i liberi professionisti), nonché le Onlus, le fondazioni e talune cooperative sociali;
- sono tenute *ordinariamente* entro il termine del 30 giugno;
- all'indicazione in nota integrativa (bilancio ordinario) oppure alla pubblicazione sul proprio sito internet ed in mancanza sul sito delle associazioni di categoria;
- delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati alle imprese stesse dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente, se di importo superiore a 10mila euro nel periodo interessato.

In caso di mancato adempimento, ai sensi dell'articolo 1 comma 125-ter della L. 124/2017 sono previste sanzioni pesanti, per non dire esorbitanti, soprattutto se si pensa all'applicazione di questa disposizione (nata per garantire "trasparenza" in ordine alle imprese che si giovano di aiuti statali), alla particolare natura dei **numerosi aiuti Covid-19 riconosciuti**, che francamente non si vede come possano creare squilibri di mercato che non siano quello di tentare di tenere in vita le imprese stesse.

Tali sanzioni sono così definite:

- sanzione per i valori all'1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, nonché sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione;
- decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

A questo punto è doveroso dare evidenza la novità introdotta con il Dl. 52/2021: l'articolo 11-sexiesdecies dispone una proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ovvero interviene sull'aspetto sanzionatorio, prevedendo che per l'anno 2021 il termine ultimo di pubblicazione è prorogato al 1° gennaio 2022.

Di conseguenza, gli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative ai contributi, sovvenzioni, aiuti ricevuti nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 potrà essere adempiuto entro il 1° gennaio 2022, invece che entro il 30 giugno 2021.

Si tratta senza dubbio di una (piccola) buona notizia, mentre resta lo stupore nel constatare che nonostante si sia attraversata – o meglio, si stia ancora attraversando – una pandemia di proporzioni epiche, il delirio burocratico non accenna a fare il benché minimo passo indietro: anche gli aiuti Covid, quindi, dopo essere stati evidenziati in Redditi, eventualmente essere ripresi in RU se trattasi di crediti di imposta, ulteriormente riportati nel quadro RS ai fini della pubblicazione nel registro degli Aiuti di Stato, continueranno a perseguitarci anche per l'obbligo di pubblicazione sul sito internet del contribuente o dell'associazione di categoria.

Peraltro, come specificato dal comma 125-quinquies della L. 124/2017, anche laddove ci si trovi dinanzi a aiuti di stato e aiuti de minimis contenuti nel RNA, pubblicati nella sezione trasparenza a cura dei soggetti che concedono o gestiscono gli

aiuti, non ci si potrà esimere dalla pubblicazione; infatti, si dovrà comunque dichiarare l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Sfugge la logica di tutto questo, e ancor più pare essere sfuggito al legislatore che non tutti i contribuenti dispongono di un sito internet, e nemmeno sono iscritti ad una qualsivoglia associazione di categoria, e grida veramente vendetta il fatto che possano essere costretti ad iscriversi solo per adempiere all'ennesima (del tutto inutile) comunicazione.

Peraltro, anche l'indicazione dei contributi in nota integrativa vale a titolo di "pubblicità" solo in casi limitati.

Infatti, l'indicazione in nota integrativa nel caso di bilancio abbreviato o in calce allo stato patrimoniale, nel caso delle microimprese, parrebbe non essere sufficiente, posto che l'articolo 1 comma 125-bis della L. 124/2017 testualmente recita "*I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.*" A tal proposito, vedasi anche Tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04: istruzioni operative per il suo utilizzo in conseguenza delle variazioni normative XBRL. Si arriva così alla conclusione paradossale che proprio i soggetti più piccoli, seppure

costituiti sotto forma di società di capitale, non possono eludere il problema del sito o dell'associazione di categoria, nemmeno dando le dovute notizie in sede di deposito di bilancio.

In ogni caso, se ne riparla per la scadenza del 1° gennaio 2022, sperando che nel frattempo si abbia il buon cuore di eliminare questo ennesimo appesantimento, quanto meno con riferimento a tutti gli aiuti che sono stati concessi in ragione dell'emergenza epidemiologica.

(MF/ms)

---

## **Cena d'estate del Gruppo Giovani: mercoledì 7 luglio 2021**

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio organizza la tradizionale **cena d'estate**. Appuntamento **mercoledì 7 luglio 2021 alle 20.00** presso il ristorante La Breva di Lierna.

Si allega il **modulo di adesione da inviare compilato entro il 2 luglio 2021** alla Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco alla mail [stefania.giussani@api.lecco.it](mailto:stefania.giussani@api.lecco.it)

(SG/sg)

[3586\\_Scheda\\_adesione.pdf](#)  
[Download](#)

---

# Istat: dati maggio 2021

Comunichiamo che l'indice Istat di maggio 2021, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione, legati all'equo canone, è pari a + 1,3% (variazione annuale) e a + 0,9% (variazione biennale).